

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)

Giovedì 28 giugno 2007

ALLEGATO

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali. C. 1762 Governo.

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

All'articolo 1, comma 1, alinea, dopo le parole: organismi di investimento collettivo aggiungere le seguenti: del risparmio; al medesimo alinea, sostituire le parole: testo unico in materia di intermediazione finanziaria con le seguenti: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,.

1. 26. Relatore.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: organismi di investimento collettivo aggiungere le seguenti: del risparmio;.

1. 27. Relatore.

All'articolo 1, comma 1, lettera e), dopo le parole: organismi di investimento collettivo aggiungere le seguenti: del risparmio;.

1. 28. Relatore.

All'articolo 1, comma 1, lettera f), sostituire le parole: ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti con le seguenti: ed in ogni altro provvedimento legislativo vigente;

Conseguentemente, alla medesima lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo è altresì autorizzato a coordinare con la nuova disciplina la normativa di rango secondario vigente in materia.

1. 29. Relatore.

All'articolo 1, comma 1, lettera g), dopo le parole: di ciascuno dei sopprimere la parola: singoli; alla medesima lettera g), sostituire le parole: della relativa pubblicazione con le seguenti: della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1. 30. Relatore.

All'articolo 1, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: , senza far emergere, con riferimento alle posizioni esistenti alla data della loro entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite.

Conseguentemente, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

i) introduzione di un'adeguata disciplina transitoria, volta a regolamentare il passaggio alla nuova

disciplina, senza far emergere, con riferimento alle posizioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite, e nel rispetto del criterio di semplificazione degli adempimenti.».

1. 31. Relatore.

ART. 2.

All'articolo 2, comma 1, lettera f), sostituire la parola: esso con la seguente: essi.

2. 39. Relatore.

ART. 2-bis.

All'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: e se con la seguente: , qualora.

2-bis. 1. Relatore.

All'articolo 2-bis, comma 3, sostituire le parole: dello stesso con la seguente: del.

2-bis. 2. Relatore.

All'articolo 2-bis, comma 6, sostituire le parole: Dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: Dalla data della stipula della convenzione di cui al comma 1.

2-bis. 3. Relatore.

All'articolo 2-bis, comma 7, sostituire le parole: del quinquennio con le seguenti: del periodo.

2-bis. 4. Relatore.

ART. 4.

All'articolo 4, comma 1, lettera h), sostituire le parole: di cui al presente comma con le seguenti: di cui al presente articolo.

4. 58. Relatore.

All'articolo 4, sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6, con il seguente:

Art. 6.

(Disposizioni attuative).

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.
2. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 1, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.
3. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi

alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge, possono essere adottati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7, e con la procedura di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.

7. I decreti legislativi la cui attuazione determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

4. 59. Relatore.

ART. 4-bis.

All'articolo 4-bis, aggiungere la seguente rubrica:

(Deleghe al Governo in materia di agevolazioni ICI ed IRPEF per l'abitazione principale ed in materia di imposta di registro).

4-bis. 1. Relatore.

Sostituire il titolo con il seguente: Deleghe al Governo per la modifica delle normative in materia di redditi di capitale, di riscossione, di accertamento, di catasto dei fabbricati e di imposta di registro, per l'introduzione di detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili e dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'abitazione principale, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali. Norme concernenti la gestione di crediti e beni derivanti dalle attività di giustizia.

Tit. 1. Relatore.